

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE DI RICERCA TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'UNIVERSITA' DI PADOVA (DIPARTIMENTO ICEA) PER LA COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE, NEL PROGETTO REG4IA RESILIENZA E SICUREZZA DEL TERRITORIO + AZIONE PILOTA 5G\*- CUP E99I26000080001, DI UN APPROCCIO INNOVATIVO DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), con sede in Viale Silvani 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal Direttore-----, delegato alla sottoscrizione della presente Convenzione come da DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.

E

il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA) dell'Università di Padova, con sede legale in Padova, Via 8 Febbraio 2, C.F. 80006480281, rappresentato dal Direttore del Dipartimento ICEA, Prof. -----, autorizzato alla sottoscrizione con delibera del Consiglio di Dipartimento n. .... del (in seguito, indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)

PREMESSO CHE

- la Regione Emilia-Romagna, in seguito indicata come Regione, in qualità di Regione partner, ha aderito al progetto "REG4IA -Resilienza e la Sicurezza del Territorio + azione pilota 5G" finanziato dal Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, e sottoscritto il relativo Accordo attuativo

REG4IA Resilienza e la Sicurezza del Territorio + azione pilota 5G, approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1058 del 30/06/2025. Nell’ambito di tale progetto è stato previsto il PoC 3.7: Modelli di simulazione d'erosione di fiumi e corsi d'acqua (in seguito “Gestione innovativa del rischio alluvioni”), proposto dall’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, da realizzarsi con il coinvolgimento di soggetti pubblici mediante accordi di collaborazione onerosi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, come da documentazione progettuale e quadro economico approvato;

- l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;
- DICEA, nel corso degli anni, ha riconosciute competenze a scala nazionale e internazionale sulle tematiche della modellazione idrologica e idraulica in tempo reale con particolare riferimento a fiumi con alvei pensili e arginati; anche attraverso analisi e valutazione delle strutture arginali dal punto di vista geotecnico;
- l’Agenzia e l’Università di Padova hanno espresso la volontà di realizzare attività di studio, ricerca e supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche in materia di prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze relative al rischio idraulico/alluvioni, relative alla realizzazione del PoC “Gestione innovativa del rischio alluvioni;
- le Parti rientrano tra i soggetti di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Art.1 (Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche nell’ambito del POC “Gestione innovativa del rischio alluvioni”, delle rispettive finalità istituzionali, nel settore della protezione civile e della sicurezza territoriale, per la prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze relative al rischio idraulico.

2. L’Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con DICEA al fine di supportare la proficua collaborazione, tramite attività organizzate secondo una programmazione concordata. Nello specifico si manifesta la necessità di procedere sviluppando i temi riportati nell’allegato B.

Art. 2 (Programma delle Attività)

1. I temi di cui all’art. 1 saranno sviluppati secondo un Programma delle Attività, che costituisce parte integrante della presente convenzione - allegato “B” alla Deliberazione di riferimento;

2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall’Agenzia e dal DICEA nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

Art. 3 (Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Il Responsabile per l’attuazione della presente convenzione è il Responsabile dell’Area sistema di allertamento e centro operativo regionale presso l’Agenzia regionale -----.

2. I Responsabili tecnico scientifici sono il -----  
-----

3. Per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione viene costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:
- a. per l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - -----;
  - b. per la Direzione regionale coordinatrice del progetto REG4IA, -----;
  - c. per Arpae -----;
  - d. per l’Università/Centro di Ricerca, il -----;
4. All’eventuale variazione dei componenti provvede, su segnalazione delle parti, il Direttore dell’Agenzia.
5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.
6. I compiti del Comitato tecnico consistono:
- nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non necessariamente devono contemplare tutte le tipologie elencate nell’allegato B;
  - nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma delle attività, nonché in merito agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari;
  - nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti.
7. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella conduzione delle attività previste, il comitato potrà invitare alle proprie riunioni altri soggetti interessati.
8. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata a -----  
--

Art. 4 (Modalità di attuazione e responsabilità delle Parti)

1. DICEA realizzerà le attività programmate all'interno del Programma delle attività sulla base di linee concordate con l'Agenzia.
2. DICEA si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
3. Al responsabile tecnico-scientifico spetterà il compito di organizzare, in accordo con il Rettore, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
4. L'Agenzia rende disponibili risorse umane, dati, relazioni, documenti e rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all'espletamento delle attività previste nella presente convenzione.
5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

Art. 5 (Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. L'Agenzia si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute da DICEA, per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, per un importo massimo di € 120 000,00 (€ 70 000,00 per la parte idraulica e € 50 000,00 euro per la parte geotecnica).
2. Detto contributo verrà liquidato come segue:
  - a. anticipazione del 20% alla stipula della Convenzione;
  - b. saldo dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte, previa presentazione di relazione conclusiva.
3. L'erogazione del saldo da parte dell'Agenzia avverrà a valle della

redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio 2027.

4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle parti, la documentazione complessiva di spesa dovrà riportare il CUP E99I26000080001. Le somme erogate saranno utilizzate dal DICEA per le attività della presente convenzione.

5. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta dal DICEA che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i..

#### Art. 6 (Proprietà intellettuale)

1. Le Parti si danno atto che per realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, si applica quanto previsto dal citato Accordo attuativo sottoscritto da Regione “REG4IA Resilienza e la Sicurezza del Territorio + azione pilota 5G”, dall'Iniziativa RE4IA, dal Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito dall'art. 239 del d.l. 19/05/2020, n. 34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020, n. 77, (c.d. “Rilancio”).

2. Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto nell'Accordo attuativo di cui al precedente punto 1, e specificamente l'art. 14 Proprietà intellettuale: Le Parti coinvolte nella presente Convenzione non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui una delle Parti abbia usato ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dati, dispositivi

e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà intellettuale o altri diritti di privativa.

- Le Parti, qualora ne ricorrano i presupposti, si impegnano a rilasciare:

a. i prodotti dei progetti documentali e la documentazione di codice e software sotto licenza CC-BY 4.0 (Creative Commons);

b. il codice sorgente del software, sviluppato su indicazione del committente pubblico, sotto licenza aperta che rispetti le indicazioni delle Linee guida AgID su "acquisizione e riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni";

c. i dati prodotti dai progetti e rilasciabili come open data, sotto licenza CC0 o CC-BY 4.0, o altra equivalente o meno restrittiva ai sensi delle Linee Guida AgID "recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico".

3. Le Parti dichiarano di essere edotte in merito alle seguenti condizioni di REG4IA:

a. il software prodotto nell'ambito del progetto verrà pubblicato sul repository pubblico Developers Italia o equiparati con aggiornamenti incrementali al raggiungimento di ciascuna milestone prevista per le singole PoC;

b. la Regione sarà responsabile della pubblicazione del codice relativo alle PoC di propria competenza, garantendone la conformità agli standard di documentazione previsti dalle Linee guida AgID;

c. la Regione Toscana, in qualità di Regione Capofila coordinerà la gestione complessiva del repository, definendo le modalità operative per la gestione dei contributi, i diritti di amministrazione e gli standard tecnici di interoperabilità;

d. le sandbox e gli ambienti di test per lo sviluppo e la sperimentazione delle soluzioni di IA e Federated Learning saranno predisposti a cura di Regione, nel

rispetto dei requisiti di sicurezza informatica e dell'architettura tecnologica condivisa;

e. Regione è responsabile del trattamento dei dati utilizzati nelle proprie PoC e della loro conformità al GDPR, assumendosi l'onere di effettuare le necessarie valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e di implementare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali eventualmente trattati.

4. In coerenza con la Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026, le Parti si impegnano inoltre a "promuovere la neutralità tecnologica di software e piattaforme della Pubblica Amministrazione, per offrire alternative all'utilizzo esclusivo di soluzioni proprietarie", favorendo, per le soluzioni basate su intelligenza artificiale, la pubblicazione di pesi, codice per l'addestramento e/o il fine-tuning, codice per l'inferenza, dati di addestramento e/o di fine-tuning, architettura con licenza aperta.

5. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 7 (Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

2. Il DICEA si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da

parte dell'Agenzia.

#### Art.8 (Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).

2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

3. Per l'esecuzione della presente Convenzione, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, il DICEA quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nella Convenzione medesima.

4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad

ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

Art. 9 (Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione, alla cui sottoscrizione si provvede con firma digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, ha validità fino al 31 dicembre 2026.

2. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo per comprovate cause, sopravvenute ed indipendenti dalla volontà delle parti e per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti tramite PEC, con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguita.

3. La risoluzione è disciplinata dalle norme codicistiche di riferimento. In caso di inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori agli impegni di cui all'art. 3 e degli altri obblighi derivanti dal presente accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere da parte di uno dei due soggetti, da comunicarsi mediante PEC.

Art. 10 (Copertura assicurativa)

1. DICEA garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

2. L'Agencia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.

3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

#### Art. 11 Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture degli Enti ed esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano che quando il rispettivo personale si trova a svolgere attività di collaborazione presso la sede dell'altra, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

3. Il personale delle Parti firmatarie del presente accordo è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.

#### Art. 12 (Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.

2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti la presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

#### Art. 13 (Controversie e foro competente)

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, le parti eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

#### Art. 14 (Registrazione)

1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

(ICEA)

Prof. \_\_\_\_\_

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

Il Direttore

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.